

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

AIUTI DAL CUORE

ART. 1 – Denominazione-Sede-durata

1. *Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione denominata "AIUTI DAL CUORE"*
2. *L'Associazione ha sede legale in Volvera (TO), all'indirizzo di Via Vittorio Amedeo II, n 4 e l'eventuale trasferimento della sede non comporta modifica al presente Statuto, ma l'obbligo di sua comunicazione agli Uffici competenti.*
3. *L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.*

Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ETS" o dell'indicazione di "Ente del Terzo Settore"

1. *A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "ente del Terzo settore" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "AIUTI DAL CUORE ETS".*
2. *L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.*

ART. 3 – Scopi dell'Associazione

1. *L'Associazione non ha fini di lucro e persegue, in via prevalente ed esclusiva, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Assume la rappresentanza degli interessi degli associati di fronte alle amministrazioni, organi ed agenzie pubbliche, ai soggetti privati, a qualsiasi autorità giurisdizionale. Può associarsi a Reti associative che svolgono attività d'interesse generale e di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli Enti del Terzo Settore, anche allo scopo di accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.*
2. *Oggetto e scopi dell'Associazione sono:*
 - a) *L'Associazione si prefigge come scopo di potenziare e sviluppare progetti che diano, nell'ambito dell'assistenza sanitaria, una qualità il più possibile ai bisogni del malato affetto da disabilità fisiche e/o cognitive e sindromi correlate.*

- b) *L'Associazione intende svolgere un'azione sia d'interesse collettivo sia di tutela e salvaguardia dei diritti del singolo per garantire un miglior livello di vita possibile in termini d'assistenza medica e socio-sanitaria.*
 - c) *L'Associazione intende stimolare uno spirito di solidarietà, di collaborazione e di partecipazione consapevole nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e buona fede nei rapporti con gli Amministratori e gli Operatori;*
 - d) *L'Associazione intende fornire sostegno economico e logistico alle persone disabili e alle loro famiglie per affrontare spese documentate inerenti alla disabilità, promuovendo iniziative di raccolta fondi.*
 - e) *L'Associazione intende offrire uno spazio ludico-ricreativo, terapeutico e riabilitativo per aumentare il benessere e le autonomie delle persone affetti da disabilità.*
3. *Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.*

ART. 4 – Soci

- 1. *Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e gli enti giuridici i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.*
- 2. *Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto da loro delegato.*
- 3. *L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.*

ART. 5 – Adesione all'Associazione

- 1. *La domanda di ammissione all'Associazione deve essere consegnata al Segretario dell'Associazione, debitamente compilata su apposito modulo e sottoscritta dalla persona fisica, o dal rappresentante legale della persona giuridica.*
- 2. *Tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla normativa di cui al D.Lgs. 196/2003 ed impiegati per le sole finalità perseguite dall'Associazione, previo consenso scritto del Socio.*
- 3. *Il vincolo sociale si costituisce dalla data di accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo, che delibera a maggioranza dei presenti. L'eventuale diniego deve essere motivato. Le deliberazioni sono comunicate agli interessati ed annotate nel libro dei Soci.*

ART. 6 - Diritti dei Soci

- 1. *Tutti i Soci hanno diritto di elettorato attivo e passivo alle cariche sociali e diritto di voto su tutte le questioni poste all'ordine del giorno in Assemblea ordinaria o straordinaria.*
- 2. *I Soci hanno diritto di voto solo se non sospesi ed in regola con il versamento della quota associativa e degli eventuali contributi approvati dall'Assemblea.*

3. *Tutti i Soci hanno diritto di partecipare alle Assemblee e di essere informati sulle attività dell'Associazione ed hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, rendiconti e registri dell'Associazione.*

ART. 7 - Doveri dei Soci - Rimborsi

1. *I Soci hanno il dovere:*

- *di rispettare il presente Statuto;*
- *di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.*
- *di pagare annualmente la quota associativa ordinaria alla scadenza stabilita, oltre eventuali contributi deliberati in via straordinaria dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea dei Soci.*

L'omesso versamento di due annualità della quota associativa e dei contributi comporta la decadenza dalla qualità di Socio.

La quota e i contributi associativi sono intransmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, non sono soggetti a rivalutazione e sono improduttivi di interessi.

2. *L'Associazione si avvale dell'attività prestata in forma gratuita dai propri associati, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.*
3. *I Soci che hanno prestato la loro attività in favore dell'Associazione hanno diritto al rimborso delle spese documentate ed effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata. Sui rimborsi decide il Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti valutata la situazione finanziaria dell'Associazione. Non sono ammessi rimborsi forfettari.*

ART. 8- Recesso ed esclusione del Socio

1. *Il Socio può recedere dall'Associazione in ogni tempo mediante comunicazione scritta al Segretario. Il recesso deve essere esercitato entro il 30 giugno di ciascun anno ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.*
2. *Il Socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto, ovvero per altri gravi motivi, può essere escluso dall'Associazione.*
3. *L'esclusione è deliberata all'unanimità dal Consiglio Direttivo dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. L'esclusione deve essere adeguatamente motivata. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato può proporre ricorso al giudice ordinario.*

ART. 9 - Organi sociali

1. *Gli organi dell'Associazione sono:*

- *Assemblea dei Soci,*
- *Consiglio direttivo,*
- *Presidente,*

- Segretario,
 - Revisore dei conti.
2. *Tutte le cariche sociali sono assunte ed assolte a titolo gratuito per la durata di tre anni, salvo rielezione nella carica per ulteriori tre anni per una durata massima di sei anni consecutivi e salvo possibilità di elezione a diverso incarico. Non è ammesso il cumulo di cariche.*
 3. *In ipotesi di carica resasi vacante per qualsiasi motivo durante il mandato, salvo quanto previsto per il Presidente, il Consiglio Direttivo provvede a nuova nomina mediante cooptazione dei Soci votati e non eletti.*
 4. *Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata a fini di svolgimento della funzione.*

ART. 10 – Assemblea

1. *L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci con diritto di voto. I Soci senza diritto di voto possono assistere alle riunioni dell'Assemblea.*
2. *L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente mediante avviso scritto affisso in bacheca o inviato con qualsiasi altro mezzo di comunicazione ai Soci almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la sede, l'ora e l'ordine del giorno dei lavori.*
3. *L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei Soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.*
4. *L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto o per lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.*
5. *Competenze dell'Assemblea sono:*
 - a) *nomina e revoca i componenti degli organi sociali;*
 - b) *approva in via definitiva il rendiconto consuntivo ed il conto preventivo;*
 - c) *delibera sulle modifiche proposte dal Consiglio Direttivo o dai Soci da apportare all'Atto Costitutivo ed allo Statuto;*
 - d) *approva il Regolamento dell'Associazione ed i suoi emendamenti;*
 - e) *delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;*
 - f) *delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;*
 - g) *approva le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione proposte dal Consiglio Direttivo;*
 - h) *delibera in via definitiva sull'importo della quota associativa annuale e sui contributi deliberati in via straordinaria dal Consiglio Direttivo;*

- i) *delibera su quant'altro demandato per legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.*

ART. 11 - Validità Assemblee

1. *L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente anche per delega la maggioranza assoluta degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, l'Assemblea è validamente costituita con un numero di Soci presenti, in proprio o in delega, che rappresentino almeno 1/4 degli iscritti aventi diritto di voto.*
2. *Ciascun Socio ha diritto ad un voto. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun Socio. Sono vietate deleghe permanenti.*
3. *Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e sono espresse con voto palese, tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno). Il sistema di votazione è quello dell'appello nominale, salva diversa deliberazione dell'assemblea.*
4. *L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di 2/3 dei Soci aventi diritto al voto anche per delega. Le decisioni sono adottate con delibera a maggioranza assoluta dei presenti.*
5. *L'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio ad altra associazione del Terzo Settore è validamente costituita con la presenza di 2/3 dei Soci aventi diritto al voto anche per delega. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole di 3/4 dei presenti.*

ART. 12- Consiglio direttivo

1. *Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da un numero di 3 (tre) consiglieri fino a 200 Soci, da un numero di 5 (cinque) consiglieri oltre i 200 Soci, eletti dall'Assemblea tra i propri componenti ed è presieduto dal Presidente. Dura in carica tre anni e può essere rieletto per ulteriori tre anni per un massimo di sei anni consecutivi.*
2. *Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno due membri ed è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.*
3. *La convocazione contenente l'ordine del giorno la data e la sede della riunione deve essere inviata con qualsiasi mezzo di comunicazione ai membri almeno*
4. *sette giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di comprovata urgenza anche entro tre giorni.*
5. *Il Consiglio Direttivo è organo di amministrazione e di gestione dell'Associazione.*

6. *Il Consiglio Direttivo a) approva il rendiconto consuntivo ed il conto preventivo annuali, che devono essere predisposti dal Tesoriere, vistati dal Revisore dei Conti e sottoposti all'approvazione definitiva dell'Assemblea; b) elabora e dà esecuzione alle linee generali programmatiche delle attività approvate dall'Assemblea; c) delibera in via preventiva su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione da demandare all'approvazione definitiva dell'Assemblea; d) redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività svolte dall'Associazione; e) si occupa di risolvere eventuali controversie che possano insorgere fra l'Associazione ed i Soci; f) provvede sulla domanda di iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.*

ART. 13 - Presidente

1. *Il Presidente viene eletto dall'Assemblea dei Soci; dura in carica tre anni e può essere rieletto per ulteriori tre anni per un massimo di sei anni consecutivi.*
2. *Il Presidente ha funzione di indirizzo e di coordinamento dell'attività dell'Associazione e ne è responsabile. Ha l'obbligo di convocare le riunioni del Consiglio Direttivo e le Assemblee dei Soci, di presiederle e di dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.*
3. *Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed anche in giudizio. Previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, può nominare procuratori per singoli atti.*
4. *In caso di sua assenza o impedimento temporaneo le funzioni del Presidente sono assunte collegialmente dal Consiglio Direttivo, che può delegarle ad un Consigliere.*

ART. 14 – Segretario

1. *Il Segretario viene eletto dall'Assemblea dei Soci; dura in carica tre anni e può essere rieletto per ulteriori tre anni per un massimo di sei anni consecutivi.*
2. *Il Segretario opera sotto la direzione ed il controllo del Presidente e del Consiglio Direttivo.*
3. *Il Segretario ha il compito di tenere aggiornati e conservare i libri generali dell'Associazione, che comprendono: a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, nel quale sono trascritti i relativi verbali che, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, hanno valore di atto pubblico; b) i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo; c) il libro dei Soci, contenente i loro dati anagrafici, gli indirizzi, le e.mail ed i numeri telefonici.*
4. *Il Segretario è il responsabile del trattamento dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003.*

ART. 15 – Revisore dei Conti

1. *Il Revisore dei Conti viene eletto dall'Assemblea dei Soci; dura in carica tre anni e può essere rieletto per ulteriori tre anni per un massimo di sei anni consecutivi.*
2. *Spetta al Revisore dei Conti in qualità di organo di controllo l'esame dei rendiconti preventivi e dei conti consuntivi predisposti dal Tesoriere, la presentazione all'assemblea di una relazione sui rendiconti*

stessi, nonché la sorveglianza sulle operazioni patrimoniali, economiche e finanziarie ed il controllo della contabilità e della relativa documentazione.

ART. 16 - Risorse economiche

1. Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- quote e contributi ordinari e straordinari degli associati;*
- sovvenzioni o aiuti finanziari di privati, Stato, enti o istituzioni;*
- eredità, donazioni e legati;*
- altre entrate compatibili con la normativa in materia.*

2. L'Associazione può acquistare, disporre, possedere, ricevere, amministrare ogni tipo di bene, aprire conti correnti, stipulare contratti, firmare assegni, effettuare versamenti e prelevamenti.

3. Le attività svolte dall'Associazione non hanno scopo di lucro ed eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate devono essere utilizzate per lo svolgimento esclusivo dell'attività statutaria.

4. È vietata la distribuzione fra i Soci, anche in forma indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo dell'Associazione sarà devoluto ad altri Enti del Terzo settore.

5. È fatto obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario, secondo le disposizioni statutarie.

ART. 17 - Rendiconto economico-finanziario e conto preventivo

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno e termina il trentuno dicembre. Il rendiconto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

2. Il rendiconto economico-finanziario ed il conto preventivo sono predisposti dal Tesoriere, visti dal Revisore dei Conti ed approvati dal Consiglio Direttivo, depositati e consultabili presso la sede dell'Associazione almeno 20 gg. prima dell'Assemblea. Vengono affissi in bacheca o inviati con qualsiasi altro mezzo di comunicazione insieme con la convocazione dell'Assemblea per la loro approvazione definitiva con le maggioranze previste nel presente Statuto.

3. Il rendiconto consuntivo ed il conto preventivo devono essere approvati entro il giorno trenta del mese di aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 18 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea straordinaria.

2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo È devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia.

ART. 19 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dal D.Lgs. 117/2017 e relativi decreti attuativi in materia di Associazioni non riconosciute del Terzo Settore.

VOLVERA, DATA 21/01/2022

FIRME



Guido Denise



Isias Vence

Francoesca Riquelme

Romero Claudia